

Con l'obiettivo di contrastare la desertificazione commerciale dei piccoli centri urbani, l'art. 30-ter del DL 30 aprile 2019, n. 34 (Decreto crescita), convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, disciplina la **concessione di agevolazioni in favore dei soggetti**, esercenti attività nei settori ivi previsti, **che procedono all'ampliamento di esercizi commerciali già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi, situati nei territori dei Comuni con popolazione fino ai 20.000 abitanti.**

Le agevolazioni

Le agevolazioni consistono nell'erogazione di **contributi per l'anno nel quale avviene l'apertura o l'ampliamento degli esercizi e per i tre anni successivi**. La misura del contributo è rapportata alla somma dei tributi comunali dovuti dall'esercente e regolarmente pagati nell'anno precedente a quello nel quale è presentata la richiesta di concessione, fino al 100 per cento dell'importo. Per espressa previsione, i contributi non sono cumulabili con altre agevolazioni previste dal decreto stesso o da altre normative statali, regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Ai fini della copertura del contributo, per la cui erogazione i Comuni interessati istituiscono un fondo dedicato nell'ambito del proprio bilancio, viene istituito un fondo presso il Ministero dell'Interno pari a:

- 5 milioni di euro per l'anno 2020
- 10 milioni di euro per l'anno 2021
- 13 milioni di euro per l'anno 2022
- 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

Per la concreta attivazione della misura è necessario un decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, che disciplini la ripartizione del fondo fra i Comuni beneficiari.

Sono ammessi a fruire delle agevolazioni degli esercizi commerciali operanti nei seguenti settori:

- Artigianato
- Turismo
- Fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero
- Commercio al dettaglio, limitatamente agli esercizi di cui all'articolo 4, c.1, lettere d) ed e), del d.lgs. n. 114/1998 (esercizi di vicinato e medie strutture di vendita), compresa la somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico.

Sono escluse dalle agevolazioni:

- l'attività di compro oro, definita ai sensi del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92;

- le sale per scommesse o che detengono al loro interno apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
- i subentri, a qualunque titolo, in attività già esistenti precedentemente interrotte;
- le aperture di nuove attività e le riaperture, conseguenti a cessione di un'attività preesistente da parte del medesimo soggetto che la esercitava in precedenza o, comunque, di un soggetto, anche costituito in forma societaria, che sia ad esso direttamente o indirettamente riconducibile.

I termini per la richiesta del contributo

La norma prevede che gli esercenti interessati possano presentare la richiesta di contributo, al Comune nel quale è situato l'esercizio, dal 1° gennaio al 28 febbraio di ogni anno.

Si segnala che in fase di conversione del Decreto-legge n. 162/2019 Milleproroghe (al momento in cui si scrive, il relativo DDL è stato approvato con voto di fiducia dall'Aula della Camera) è stato approvato un emendamento che prevede che, per il solo anno 2020, il termine entro il quale poter fare la richiesta è posticipato al 30 settembre.

Le modalità di erogazione del contributo

I contributi sono erogati a decorrere dalla data di effettivo inizio dell'attività dell'esercizio, attestata dalle comunicazioni previste dalla normativa vigente.

La norma precisa che possono beneficiare dei contributi i soggetti esercenti, in possesso delle abilitazioni e delle autorizzazioni richieste per lo svolgimento delle attività nei settori previsti che procedono all'ampliamento di esercizi già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi. Per gli esercizi il cui ampliamento comporta la riapertura di ingressi o di vetrine su strada pubblica chiusi da almeno sei mesi nell'anno per cui è chiesta l'agevolazione, il contributo è concesso per la sola parte relativa all'ampliamento medesimo.

I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni devono presentare, nei termini sopra richiamati, al comune nel quale è situato l'esercizio la richiesta, redatta in base a un apposito modello, nonché la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti prescritti. Il comune, dopo aver effettuato i controlli sulla dichiarazione, determina la misura del contributo spettante, previo riscontro del regolare avvio e mantenimento dell'attività. I contributi sono concessi, nell'ordine di presentazione delle richieste, fino all'esaurimento delle risorse iscritte nel bilancio comunale. Spetta al responsabile dell'ufficio comunale competente per i tributi la determinazione dell'importo di ciascun contributo, definito in misura proporzionale al numero dei mesi di apertura dell'esercizio nel quadriennio considerato, che non può comunque essere inferiore a sei mesi.

Si evidenzia che l'ANCI sta provvedendo a sollecitare i competenti Ministeri ai fini della predisposizione del decreto necessario per la ripartizione del fondo tra i Comuni beneficiari; sarà nostra cura, dunque, tenervi aggiornati sull'iter di definizione del provvedimento, anche al fine di consentire alle amministrazioni di porre in essere le attività propedeutiche all'erogazione dei contributi.